



Fondazione
Maddalena
di Canossa

Fondazione Maddalena di Canossa

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n° 231

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, FONDAZIONE E ASSOCIAZIONI.	4
1.2	LE TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE	5
1.3	L'ATTUAZIONE DEL D. Lgs. N. 231/2001	11
1.4	DESTINATARI DEL MODELLO.	12
1.5	AZIONI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	12
2	SANZIONI APPLICABILI	13
3.	IL MODELLO ADOTTATO DALLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	15
3.1	MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	15
3.2	FINALITÀ DEL MODELLO.	16
3.3	STRUTTURA DEL MODELLO.	17
3.4	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	19
3.5	ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO	20
4.	IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	20
4.1	IL MODELLO DI GOVERNANCE	20
4.2	L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	20
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	22
6.1	IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
6.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
6.3	PREROGATIVE E RISORSE DELL'OdV	25
6.4	PIANO DI ATTIVITA'	26

6.5 RELAZIONE FINALE.....	27
7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	27
7.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	27
7.2 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	28
7.2.1 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI IN GENERE.	28
7.2.2 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE.	29
8. FORMAZIONE E INFORMATIVA.....	29
8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.	29
8.2 DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE.	30
8.3 ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE.	30
8.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E TERZE PARTI.....	30
9. SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
9.1 SANZIONI APPLICABILI AI DIPENDENTI	31
9.2 SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI.....	31
9.3 DISCIPLINA APPLICABILE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	32
10. VERIFICHE DELL'OdV.....	33
11. MODELLO E CODICE ETICO.	33
12. PARTI SPECIALI	34

DEFINIZIONI

AZIENDA	<p>Sede legale è in Via Santa Lucia, 14 24122 Bergamo mentre la sede operativa si è trasferita in Via Jacopo Palma il Vecchio 1/3 24122 – Bergamo ove sono erogati i processi di progettazione e realizzazione di attività formative e di orientamento e alla quale si integrano tre unità operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità Operativa in Via per Castel Cerreto snc, Frazione Castel Cerreto – 24047 Treviglio (BG) – Processo Progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione di secondo grado finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore professionale - Erogazione di servizi al lavoro - Dalla fine di settembre 2018, fa parte anche l'Accademia Symposium, Via Pavoni, 15 – Rodengo Saiano (BS) per i processi di progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione di secondo grado finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore professionale <p>Nel Giugno 2019 è stato avviato un nuovo ramo d'azienda dedito all'erogazione dei servizi al lavoro presso la nuova sede di Palazzolo sull'Oglio, in Via Mons. Piccinelli 4/M.</p>
CODICE ETICO	<p>è il documento ufficiale della FONDAZIONE che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, ecc.). È parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.</p>
DECRETO	<p>si intende il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e le seguenti integrazioni/modifiche.</p>
DESTINATARI	<p>si intendono tutti i dipendenti della FONDAZIONE con qualsivoglia funzione e qualifica nonché coloro che, operando secondo qualsiasi modalità prevista dalla normativa in vigore, erogano prestazioni nell'interesse della FONDAZIONE e/o coloro che rivestono anche di fatto funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, di gestione e di controllo della FONDAZIONE.</p>
ENTE	<p>si intende qualsiasi persona giuridica alla quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al DECRETO.</p>
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO)	<p>sistema di autodisciplina aziendale adottato dalla FONDAZIONE, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un ORGANISMO DI VIGILANZA.</p> <p>Vi sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel CODICE ETICO.</p>
ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<p>organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione della FONDAZIONE, e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.</p>
TERZI	<p>ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della FONDAZIONE o che comunque intrattiene rapporti con esso senza essere qualificabile come DESTINATARIO.</p>
CLIENTI	<p>si intende ogni persona fisica e/o giuridica che, rapportandosi con la FONDAZIONE, usufruisce dell'oggetto della produzione della FONDAZIONE.</p>

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico “modello” di organizzazione, gestione e controllo di FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato aggiornato al fine di recepire le novità introdotte dalle Linee Guida di Confindustria del Marzo 2002 che sono state aggiornate a Marzo 2014.

Le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione e il fenomeno dei gruppi di imprese.

Inoltre, la nuova edizione approfondisce il tema delle deleghe di funzione interne all’azienda, ribadendo l’importanza della formazione del sistema di deleghe aziendali in osservanza dei parametri di legge e giurisprudenziali e il rispetto del principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell’impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, FONDAZIONE E ASSOCIAZIONI.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle Fondazione mira a colpire le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, che non sono effetto di un’iniziativa privata del singolo, ma rientrano nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e viene accertata nell’ambito del processo penale.

La sanzione amministrativa per l’ente può essere applicata, infatti, esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della Fondazione, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

Sul piano oggettivo, la responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un **reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente**. Interesse e vantaggio sono elementi richiesti in forma alternativa: il primo indica la proiezione finalistica della condotta, il secondo si riferisce invece al risultato concretamente

conseguito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. lgs. 231/01, la realizzazione di un reato nell'interesse *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, che pure abbia tratto un accidentale vantaggio dalla condotta illecita, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del d. lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti **sottoposti**).

Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti di cui alla lett. b), il fatto del sottoposto coinvolge la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa di organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

La responsabilità diretta degli enti per i reati commessi da chi opera professionalmente al loro interno incontra un limite, oltre che nella tipologia di reato commesso da propri organi e dipendenti, nella predisposizione da parte della persona giuridica di appositi fattori esimenti.

Il decreto, infatti, riconosce all'ente la possibilità di andare esente da responsabilità, evitando l'incidenza del meccanismo sanzionatorio, attraverso l'adozione di strumenti di prevenzione e difesa, c.d. scudi protettivi, potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente legati alla normale dinamica con cui si attua la gestione di Fondazione, associazioni e persone giuridiche in genere.

Nell'ambito di tali misure fondamentale importanza riveste il **Modello di organizzazione e gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D. lgs. 231/01**, costituito da un complesso documento organizzativo avente ad oggetto la codificazione di procedure interne che, sulla base delle concrete modalità di attuazione dei fatti gestionali dell'ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto.

1.2 LE TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d. lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.);
- circostanze aggravanti del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (previsione art. 319 *bis* cod. pen).

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e il commercio di prodotti falsi** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 cod. pen.).

3) L'art. 25 *bis*¹, introdotto con i disegni di legge S.1195-B e S733-B – di recente approvati dal Parlamento – richiama i **delitti contro l'industria ed il commercio** (artt. 513, 513 *bis*, 514, 515 cod. pen).

4) L'art. 25 *nonies*, introdotto anch'esso con i disegni di legge S.1195-B e S733-B- richiama i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (artt. 171 co. I lett. a) *bis*, 171 co. III, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 181 *bis*, co II, 1 co I, 171 *octies*).

5) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) anche a seguito dell'introduzione dell'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- false comunicazioni sociali in danno della Fondazione, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Fondazione di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Fondazione controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

6) La legge n. 62/2005 (c.d. Comunitaria 2004) ha esteso la responsabilità dell'ente ai **reati in tema di abuso di mercato** (di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58/98, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-sexies nel corpo del Decreto.

7) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

8) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).

- Legge 11 dicembre 2016, n. 236 – in vigore dal 7 gennaio 2017 art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. E' stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art 416 comma 6 c.p." (art. 25-ter che recepisce le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali, introdotte dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69).
- Articolo 603 Bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- 25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017.

9) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

10) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale

della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

11) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità degli amministrativa degli enti anche in relazione ai **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto).

12) Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, **i delitti di ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (introdotto con la Legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, Codice Penale art. 648-ter.1 che apporta una piccola, ma significativa, modifica all'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001.

13) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale (art. 24-bis).

14) La legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha aggiunto nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-ter in materia di **delitti di criminalità organizzata** (reati associativi – associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope -; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; illegale fabbricazione, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo). Inoltre, la legge n. 99/2009 e la legge n. 116/2009, oltre a modificare l'art. 25-bis in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - hanno introdotto gli artt. art. 25-bis1 e 25-nonies, mediante i quali è stata estesa la responsabilità delle imprese ad alcuni *delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore e intralcio alla giustizia* (art. 377-bis c.p.).

15) Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante l'"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" (di seguito anche solo "D.Lgs. 121/2011"), il Legislatore ha inteso dare attuazione alla delega, prevista dall'art. 19 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge Comunitaria 2009 - e recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la Direttiva 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi. L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 introduce, nel D.lgs. 231/01, l'art. 25-undecies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di determinate fattispecie illecite che possono essere realizzate, da parte di soggetti apicali e sottoposti nella gestione delle attività aziendali a forte impatto ambientale. La **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato significativamente il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

16) L'art. 2 del Dlgs 16 Luglio 2012, n.109 regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01, introdotto con l'art. 2 del D.Lgs 109 del 16 Luglio 2012.

17) In riferimento al reato ascrivibile tra quelli del D.Lgs. 231 vi è Induzione indebita a dare o promettere utilità (*319 quater c.p.*). Detta fattispecie di reato, introdotta dal d.lgs. 190/2012, si realizza nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. In questo caso rispondono del reato sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sia il privato che è stato indotto a dare o promettere denaro o altra utilità. Esempio: un pubblico ufficiale promette di rilasciare una licenza/autorizzazione, di cui la Fondazione necessita, solo a seguito dell'assunzione di un suo parente.

18) **25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019. Art. 1 L.401/89**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4. L.401/89 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei

anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

19) Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 ovvero D.L. 154/2019 convertito in Legge 157 del 2019 relativo ai reati tributari

1. dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto sui reati tributari);
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del decreto sui reati tributari);
3. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto sui reati tributari);
4. occultamento o la distruzione dei documenti contabili (art. 10 del decreto sui reati tributari);
5. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del decreto sui reati tributari);

20) Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Reati di contrabbando (25 sexiesdecies)

21) Oltre ciò, la riforma ha ampliato il novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) e dei reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*), il tutto nell'ottica del potenziamento dei presidi degli interessi fiscali dell'Unione Europea.

Con il D.lgs. 184/2021, il legislatore ha inserito all'art. 25 *octies*.1 una nuova categoria di reati presupposto, "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Dopodiché, con la legge 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizione in materia di reati contro il patrimonio culturale), sono state introdotte due ulteriori categorie di reato presupposto rilevanti in termini di responsabilità degli enti da reati: art. 25-*septiesdecies* "Reati contro il patrimonio culturale" e art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha inserito nuovi reati presupposto nel D.lgs. 231/01. In particolare, la riforma ha introdotto nel Decreto 231 gli illeciti presupposto di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.), che sono stati inseriti nell'art. 24 del D.lgs. 231/01 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), e quello di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.), inserito all'art. 25-*octies*.1 (delitti in materia di pagamenti diversi dal contante).

Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA ha ritenuto svolgere analisi e verifiche dell'attività della Fondazione in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto, sulla base delle attività in cui la Fondazione opera, possono essere identificati come categorie di reato ASTRATTAMENTE ascrivibili alla Fondazione:

1. Art. 24 D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
2. Art. 24-bis: reati informatici
3. Art. 25 D.Lgs. 231/2001: Concussione e corruzione
4. Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001: Reati societari
5. Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001: reati contro la personalità individuale
6. Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
7. Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
8. Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
9. Art. 3 Legge 146/2006: Reati transnazionali
10. Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 ovvero D.L. 154/2019 convertito in Legge 157 del 2019 relativo ai reati tributari
11. Art. 25 sexiesdecies Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Reati di contrabbando
12. Reati contro il patrimonio culturale (25 septiesdecies)
13. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25 duodevicies).

Nondimeno, per gli altri reati contemplati dal Decreto si è ritenuto opportuno procedere all'adozione di misure di prevenzione del rischio reato, seppur minime, mediante predisposizione di apposite parti speciali del presente modello.

1.3 L'ATTUAZIONE DEL D. Lgs. N. 231/2001

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa. Tuttavia, che si tratti di uno strumento organizzativo irrinunciabile appare evidente in considerazione della centrale funzione di esclusione della responsabilità dell'ente che la legge gli riconosce.

Tale funzione è subordinata all'effettiva idoneità del modello da valutarsi nella duplice fase della preventiva adozione e successiva attuazione. Il giudice penale dovrà, cioè, valutare sia l'idoneità del documento a svolgere la funzione di prevenzione affidatagli dalla legge, sia l'effettività delle modalità concrete con cui esso è reso operativo all'interno dell'ente.

Sempre sul piano della funzione svolta, i modelli esplicano effetti differenti in relazione al ruolo che l'autore del reato riveste nel contesto organizzativo dell'ente: nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, il modello organizzativo dovrà essere strutturato in modo da prevenire illeciti suscettibili di essere realizzati nella fase di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente; diversamente, nella situazione in cui responsabile sia un dipendente sottoposto all'altrui vigilanza il modello dovrà risultare efficace rispetto al differente momento dell'esecuzione delle decisioni stesse.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, gli organi competenti all'adozione del Modello, devono affidare ad un organo *ad hoc* l'incarico di assumere le funzioni di Organo di vigilanza (di seguito OdV) con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

1.4 DESTINATARI DEL MODELLO.

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti dell'ente collettivo: lavoratori, dirigenti, amministratori e membri degli altri organi sociali; altresì destinatari del Modello - tenuti, quindi, al suo rispetto - sono i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti (collettivamente, "Collaboratori Esterni") nonché tutti i *partners* commerciali ("Partners").

1.5 AZIONI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno, l'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello su indicato;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'OdV.

Questa soluzione è in linea con la logica della "**elusione fraudolenta**" del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione").

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiornamento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza (v. Cap. III).

Al comma 2 del medesimo art.6, il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'OdV devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

2 SANZIONI APPLICABILI

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

3. IL MODELLO ADOTTATO DALLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA

3.1 MOTIVAZIONI DELLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'attività della Fondazione Maddalena di Canossa è orientata verso un rinnovato e forte impegno educativo attraverso l'introduzione di adeguati interventi didattici e professionali, passando per un progressivo ammodernamento delle strutture disponibili.

In particolare, la Fondazione Maddalena di Canossa si occupa a di:

- ❖ **Formazione professionale** con numerose iniziative formative rivolte a giovani e adulti disoccupati in possesso di diploma o qualifica;
- ❖ **Formazione continua** rivolta a soggetti già inseriti in contesti produttivi, siano essi lavoratori dipendenti, siano amministratori o responsabili. Tali interventi sono mirati alla realizzazione di formazione e/o riqualificazione in relazione allo sviluppo di nuove competenze di tipo professionale dettate dall'esigenza di introdurre, sulla spinta della globalizzazione dei mercati, nuove soluzioni organizzative così da migliorare ed adeguare la professionalità dei singoli alla dinamicità degli attuali contesti aziendali.
- ❖ **Formazione professionale** attraverso la gestione della "Scuola per lavorare nell'agroalimentare", con l'obiettivo di formare i ragazzi in uscita dalla Scuola secondaria di I° grado, fornendo loro una qualifica triennale di "Operatore Agroindustriale".
- ❖ **Servizi al lavoro**: Per poter rispondere al bisogno di accompagnare i ragazzi formati nelle diverse sedi della Fondazione, nel 2019 si procede all'avvio di un nuovo ramo d'azienda dedicato all'erogazione dei "Servizi al lavoro" presso la nuova sede di PALAZZOLO SULL'OGGIO, in Via Mons. Piccinelli 4/M. Presso tale sede potranno essere svolte anche attività di formazione. I servizi al lavoro vengono altresì erogati presso la sede di Castel Cerreto ove presente la Scuola per Lavorare nell'Agroalimentare. Tali servizi sono stati accreditati con i seguenti Id: 2258022 (Caravaggio) 3426772 (Palazzolo).

L'adozione di un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001, unitamente all'emanazione del Codice Etico, costituisce per la Fondazione Maddalena di Canossa, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Committenti, Terze Parti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, sicuri e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Fondazione Maddalena di Canossa ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto, in attuazione del quale il Comitato Direttivo di Fondazione Maddalena di Canossa, nell'approvare il Modello, ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'OdV nominato dalla Fondazione si veda il punto 5 della presente parte generale del Modello.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto dalla Fondazione Maddalena di Canossa si fonda su di un complesso, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle attività aziendali maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla verifica dei reati (aree a rischio) contemplati dal Decreto, per prevenirne od impedirne la commissione. Tale sistema di procedure e attività di controllo nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nella attività della Fondazione Maddalena di Canossa, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio di reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione Maddalena di Canossa in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - I) un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Fondazione – che fissa le linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;
 - II) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - III) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono ad un OdV specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le **finalità del Modello** sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi alle attività della Fondazione con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Maddalena di Canossa, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Fondazione Maddalena di Canossa;
- c) ribadire che la Fondazione Maddalena di Canossa non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Fondazione Maddalena di Canossa intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo della Fondazione Maddalena di Canossa, sia interno che esterno, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti, pur relativi, della Fondazione, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema

compatibile con la struttura dell'ente, così da integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, ma nello stesso tempo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti i Destinatari, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega a Fondazione Maddalena di Canossa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale ma anche societaria delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

A tal fine, la Fondazione si propone, con l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed al Codice Etico della Fondazione Maddalena di Canossa.

3.3 STRUTTURA DEL MODELLO.

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" predisposte per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto.

L'articolazione del Modello in una "Parte Generale" ed in più "Parti Speciali" è finalizzata a garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente costanti, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

In particolare, la Parte Speciale è suddivisa in sei parti:

- La Parte Speciale "A" relativa ai reati in danno alla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Fondazione;
- La Parte Speciale "B" relativa ai reati in tema di falsità in moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo.
- La Parte Speciale "C" relativa ai reati societari e di market abuse.
- La Parte Speciale "D" relativa ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Parte Speciale "E" relativa ai reati contro la persona e la personalità individuale.
- La Parte Speciale "F" relativa ai reati cd. transnazionali.
- La Parte Speciale "G" relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- La Parte Speciale "H" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- La Parte Speciale "I" relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati
- La Parte Speciale "J" relativa ai reati che riguardano delitti di criminalità organizzata.
- La Parte Speciale "K" relativa ai reati che riguardano delitti contro l'industria e il commercio.

- La Parte Speciale “L” relativa ai reati che riguardano delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
- La Parte Speciale “M” relativa ai reati in danno all’amministrazione della Giustizia.
- La Parte Speciale “N” relativa ai reati ambientali
- La Parte Speciale “O” relativa all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- La Parte Speciale “P” relativa ai reati di Frode in competizioni sportive
- La Parte Speciale “Q” relativa ai reati tributari
- La Parte Speciale “R” relativa ai reati di contrabbando
- La Parte Speciale “S” relativa ai reati contro il patrimonio culturale
- La Parte Speciale “T” relativa ai reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Nell’ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati:

- le aree ritenute “a rischio reato” e le attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- le aree ritenute “strumentali”, nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree di rischio e strumentali
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i compiti spettanti all’OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati.

La Fondazione Maddalena di Canossa si riserva, comunque, di valutare l’opportunità di procedere alla predisposizione di ulteriori parti speciali relative ad altre fattispecie di reato già contemplate dal Decreto.

In relazione alla “Parte Speciale E”, l’estensione dei reati presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro apre alla possibilità di tener conto dell’attività di rilevazione delle aree di rischio condotta dai soggetti all’uopo delegati in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, ovvero il documento di valutazione del rischio ed i piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (di seguito RSPP) con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente. La creazione di specifici “garanti”, pertanto, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il presente Modello è, inoltre, accompagnato da alcuni allegati (organigramma aziendale,) nonché dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Fondazione, quali il Codice etico ed il Sistema Disciplinare, il Documento di valutazione del rischio ex D.Lgs. n. 81/2008, il “Regolamento sul sistema informativo aziendale e uso degli strumenti informatici”. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Fondazione adottato ai sensi del Decreto.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*).

Le procedure e le misure adottate non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua valutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

La Fondazione Maddalena di Canossa ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei

ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla separazione dei compiti. Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dai documenti di gestione aziendali attualmente in atto e potrà essere ulteriormente definita dalle delibere e dagli altri atti di attuazione del presente Modello.

L'applicazione del Modello viene garantita anche mediante la definizione di regole generali e di idonee procedure per disciplinare i processi delle diverse aree aziendali, soprattutto quelle a maggior rischio di commissione dei reati, nonché da un adeguato sistema disciplinare.

La Fondazione Maddalena di Canossa ha, inoltre, individuato un sistema di controllo di gestione basato su strumenti consolidati nella pratica amministrativa che consente la tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Soprattutto, ma non solo, nell'area della gestione finanziaria, la Fondazione Maddalena di Canossa si avvale e si avvarrà di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure manuali ed informatiche in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale così da poter procedere in qualsiasi momento all'esecuzione di controlli che individuino finalità e motivazioni dell'operazione con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permetta di far raggiungere a tutti i Destinatari che operano per l'azienda il flusso aggiornato delle comunicazioni societarie di natura organizzativa, gestionale, normativa ed etica necessarie per il corretto funzionamento della Fondazione e del Modello.

In considerazione di quanto sopra, l'OdV provvederà a richiedere simili aggiornamenti ed integrazioni delle singole "Parti Speciali".

3.4 ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Comitato Direttivo della Fondazione Maddalena di Canossa.

E' attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- I) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- II) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- III) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

IV) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello con delibera della Direzione.

3.5 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità della Fondazione Maddalena di Canossa; sarà compito specifico dell'OdV verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività della Fondazione.

Quindi, ferma restando la responsabilità dell'Organo dirigente riguardo all'attuazione del Modello, si intende attribuito all'OdV il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.

Rimane in ogni caso necessaria l'approvazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA

4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di *governance* della Fondazione Maddalena di Canossa e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare all'Ente l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura della Fondazione Maddalena di Canossa, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Fondazione di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

La Fondazione Maddalena di Canossa adotta un sistema di amministrazione costituito dal Comitato Direttivo composto, a mente dello Statuto, fino a un numero massimo di cinque membri; un Consiglio Generale composto da sette membri a vita e da altri membri eleggibili. Il controllo contabile è affidato ad un Revisore dei Conti.


In conformità con la normativa vigente in materia di Fondazioni, non è possibile conferire a terzi rispetto alla figura del Presidente del Consiglio Generale deleghe, procure o poteri di rappresentanza.

4.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Fondazione Maddalena di Canossa è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE

In particolare, la struttura organizzativa aziendale è articolata nel modo seguente:



6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato OdV, la Fondazione Maddalena di Canossa ha ritenuto, essendo ente di piccole dimensioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del Decreto, di attribuire i compiti dell'OdV a un esperto fiscalista esterno alla Fondazione.

Tuttavia, eventuali futuri mutamenti organizzativi e della governance della Fondazione potranno comportare una modifica della struttura dell'OdV; nel qual caso, tale modifica sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione e verrà riportata nel Regolamento di funzionamento dell'OdV.

L'OdV è nominato dall'organo amministrativo e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina. I suoi membri possono essere rinominati.

Ai rapporti tra l'ente e l'OdV si applicano le norme del codice civile in tema di mandato.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi del supporto di quelle altre funzioni di Fondazione Maddalena di Canossa che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto, nonché di quelle strutture associative specializzate che occupano specificamente parte del proprio lavoro nell'esame delle richieste di controllo e vigilanza inoltrate dall'OdV.

6.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista generale, all'OdV, spettano essenzialmente due tipi di attività, che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati, e più precisamente:

- a) vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (**funzione ispettiva**);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (**funzione preventiva**).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una **costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello, promuovendo le opportune azioni correttive.**

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative ed operative al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli ed alle procedure aziendali;

- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Comitato Direttivo di Fondazione Maddalena di Canossa.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso – che, pur integralmente e correttamente attuato, si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto – sarà proprio l'OdV di Fondazione Maddalena di Canossa a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Su di un piano più operativo, le su indicate funzioni si tradurranno nelle seguenti azioni:

- a) effettuare interventi periodici (ad esempio, verifiche ispettive), sulla base di un programma annuale diretti a vigilare:
- I) affinché le procedure ed i controlli contemplati dal Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - II) affinché i principi del Codice Etico siano rispettati;
 - III) sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- b) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto e verificare che le competenti funzioni aziendali provvedano ad implementare le misure correttive, realizzando, se necessario, manuali di controllo;
- c) suggerire procedure di verifica adeguate, ferma restando in capo all'organo amministrativo di Fondazione Maddalena di Canossa, la responsabilità per il controllo delle attività svolte dalla Fondazione;
- d) avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- f) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni della Fondazione per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.);
- g) coordinarsi con le altre funzioni della Fondazione:
- per uno scambio di informazioni finalizzato a tenere aggiornate le aree a rischio reato;
 - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
 - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- h) richiedere all'organo amministrativo di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della Fondazione e/o a differenti esigenze aziendali;
- i) richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio; a tal fine all'OdV devono essere segnalate da parte dei responsabili delle diverse funzioni della Fondazione le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato nell'ambito delle rispettive funzioni;

- j) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare periodicamente la lista delle informazioni che è necessario gli siano trasmesse;
- k) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto.

6.3 WHISTLEBLOWING

Fondazione Maddalena di Canossa ha adottato la seguente politica in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. (c.d. direttiva whistleblowing).

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni successivo contatto per la stessa.

In questo contesto **Fondazione Maddalena di Canossa** ha implementato i seguenti canali di comunicazione (CANALE INTERNO):

- Posta ordinaria (inserendo in busta sigillata) con apposta la dicitura esterna “NON APRIRE-riservata personale-Staff Whistleblowing” da inoltrarsi all’indirizzo di **Fondazione Maddalena di Canossa** Via Santa Lucia, 14 24128 – Bergamo
- Piattaforma “whistleblowing” accessibile dal sito aziendale www.fmdc.it

L’ufficio compliance whistleblowing avrà cura di prendere in carico le segnalazioni per una prima sommaria istruttoria.

Se indispensabile saranno richiesti chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, provvedendo alla definizione dell’istruttoria nei termini di Legge.

L’ufficio compliance whistleblowing, in quanto competente:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento.

E’ possibile segnalare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato – Ente Pubblico – Unione Europea, per conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e/o frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativa ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio per il finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli

animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e tutela dei dati personali e sicurezza delle reti e sistemi informativi;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 6 del D. Lgs. 10/03/2023 n. 24 è possibile al segnalante adottare il "CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO" gestito da A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it>).

A prescindere dal CANALE e dalla modalità di invio della segnalazione, quest'ultima deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dell'ufficio competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario che siano specificate: ▪ tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; ▪ circostanze e descrizione del fatto; ▪ gli elementi che consentano di identificare l'attribuzione della responsabilità dei fatti segnalati; ▪ l'indicazione di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; ▪ l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare i fatti segnalati.

Al soggetto segnalante (whistleblower) sono garantite le misure di anonimato, riservatezza e protezione, escludendo qualsiasi forma di ritorsione, come previsto dal Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati saranno trattati nel contesto della normativa nazionale e sovranazionale su whistleblowing per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentire al Titolare del Trattamento (**Fondazione Maddalena di Canossa**) la corretta gestione, garantire la consequenziale attivazione, gestione e organizzazione del canale di segnalazione, nonché il rispetto delle attività e degli adempimenti imposti al Titolare del Trattamento dalla normativa di riferimento contenuta nel D. Lgs. 10/03/2023 n. 24.

6.4 PREROGATIVE E RISORSE DELL'OdV

Per l'espletamento delle funzioni indicate, l'OdV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, alle persone e a tutta la documentazione della Fondazione, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'OdV devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato al punto 7.

L'OdV deve essere inoltre, dotato di un budget adeguato all'espletamento delle attività necessarie al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, coordinandosi e informando preventivamente le funzioni della Fondazione.

A tal fine, l'OdV, all'inizio del proprio mandato e con cadenza annuale, presenterà all'organo dirigente una richiesta di budget di spesa annuale che Fondazione Maddalena di Canossa dovrà mettere a sua disposizione; e in ogni caso l'OdV potrà richiedere l'erogazione di somme eccedenti l'importo assegnato in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'OdV).

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le modalità operative relative alla pianificazione, all'esecuzione ed ai risultati delle verifiche ispettive l'OdV dovrà emanare un regolamento a disciplina di tali aspetti, ben potendo a tal fine richiamare ed avvalersi di protocolli, procedure e modelli dei sistemi di gestione già adottati da Fondazione Maddalena di Canossa.

6.5 PIANO DI ATTIVITA'

A seguito dell'emanazione del Decreto 4340 del 18/05/2012 e della pubblicazione delle "Linee guida per gli organismi di vigilanza" è stato introdotto questo paragrafo che ha la finalità di dettagliare la funzione dell'OdV e la gestione dei flussi informativi.

Le attività che l'OdV intende svolgere in attuazione del D.Lgs. 231/2001 devono essere riportate in un documento, il Piano di Attività (incluso nel Regolamento di funzionamento del OdV) che ha la finalità sia di tracciare le attività stesse dell'OdV sia di dare evidenza della tipologia di controlli e dell'attività di vigilanza messe in atto.

Il Piano di Attività:

- individua le attività di verifica e controllo che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno;
- ne fornisce una pianificazione temporale;
- identifica funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte e i risultati attesi;
- individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie (eventuali budget dell'OdV).

Il Piano di Attività si articola nei seguenti punti:

1. ELEMENTI DI SISTEMA

- a. Analisi del Modello organizzativo di gestione e controllo;
- b. Creazione di "recapiti" per segnalazione (e-mail, fax, Telefono, casella postale)
- c. Gestione della documentazione 231
- d. Formazione e informazione del personale;
- e. Analisi e aggiornamento della mappatura dei rischi

2. GESTIONE DEL MOGC

- a. Interviste con soggetti "apicali" e soggetti che operano nelle "aree sensibili" con particolare riferimento a:
 - i. Rilevazione e analisi delle modalità di gestione della governance societaria (sistema di deleghe e procure, organigrammi e mansionari)
 - ii. Rilevazione e analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie ed economiche)
 - iii. Rilevazione e analisi delle modalità di organizzazione gestione e controllo delle aree di rischio rilevante

3. VERIFICHE DELL'OdV

- a. Audit interno sui conti e aree "sensibili" come per esempio:
 - i. Ciclo attivo;
 - ii. Ciclo passivo
 - iii. Ciclo finanziario
 - iv. Ciclo paghe e stipendi

4. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO OdV E INCONTRI "ISTITUZIONALI"

- a. Definizione della reportistica standard verso l'OdV e dall'OdV verso gli organi direttivi

- b. Predisposizione relazione annuale attività dell'OdV all'organo direttivo
- c. Incontri con il Organi di controllo

A garanzia della regolarità e continuità d'azione, l'OdV prevede nell'anno solare un numero di riunioni **non inferiori a 4**.

Il Piano di attività redatto annualmente, deve essere caricato dalla Fondazione accreditato nell'apposita sezione della piattaforma on line di Regione Lombardia entro il **31 gennaio di ciascun anno**.

6.6 RELAZIONE FINALE

Le attività che l'OdV ha svolto durante l'anno in attuazione del D.Lgs. 231/2001 devono essere riportate in una Relazione finale, che si pone la finalità primaria di consuntivare l'operato dell'OdV e di dare evidenza della tipologia di controlli e delle attività di vigilanza messe in pratica. La relazione accoglie anche la valutazione dell'OdV con riferimento all'effettiva attuazione delle raccomandazioni e delle indicazioni che l'OdV ha indirizzato al Consiglio Generale e agli organi apicali.

L'OdV redige ogni anno una Relazione finale delle attività di vigilanza svolte entro la fine del mese di Dicembre. Tale relazione viene caricata nell'apposita sezione della piattaforma on line di Regione Lombardia entro il 31 gennaio di ciascun anno.

7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

7.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'OdV, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, osserverà due linee di reporting con diverso riferimento temporale:

- a) reporting periodico con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio Generale di Fondazione Maddalena di Canossa;
- b) reporting periodico con cadenza annuale al Comitato Direttivo in ordine a quanto di seguito specificato.

I Report periodici possono essere sostituiti dai verbali di riunioni periodiche programmate tra OdV e Comitato Direttivo e/o Presidente.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo all'organo dirigente di Fondazione Maddalena di Canossa, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Più specificatamente, l'OdV nei confronti del Comitato Direttivo, ha la responsabilità di:

- a) comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- b) comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;

c) comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;

L'OdV potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:

I) acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

II) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto II dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'OdV alla Direzione di Fondazione Maddalena di Canossa, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

7.2 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

7.2.1 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI IN GENERE.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello – nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato – qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'OdV con le modalità stabilite dal regolamento da esso adottato o dalle procedure in questo richiamate.

Eventuali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e preferibilmente NON anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'OdV saranno trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire:

a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;

b) la tutela dei diritti di enti/Fondazione e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

7.2.2 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE.

Sono considerate informazioni da trasmettere **obbligatoriamente** all'OdV quelle riguardanti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- c) provvedimenti e/o notizie, relative a Fondazione Maddalena di Canossa, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Organi direttivi e di gestione e dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al Decreto;
- e) le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello da parte della Fondazione con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni della Fondazione da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal Decreto;
- g) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione della Fondazione;
- h) obbligo di segnalare le operazioni atipiche, nonché gli eventuali mutamenti di rischio.

L'OdV potrà proporre periodicamente al Comitato Direttivo eventuali modifiche alla casistica sopra indicata.

All'OdV deve essere obbligatoriamente comunicata il sistema di poteri e di firma in Fondazione Maddalena di Canossa e qualsiasi modifica ad esso riferita.

8. FORMAZIONE E INFORMATIVA.

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale avviene secondo quanto previsto dalle procedure o prassi interne che la Fondazione Maddalena di Canossa organizza periodicamente con eventi di formazione/informazione del personale.

8.2 DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto della Fondazione deve essere assicurata mediante l'invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione/formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa della Fondazione.

Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate all'informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Modello.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna del Codice Etico ed alla consegna di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione, verranno organizzati specifici eventi informativi/formativi sull'argomento.

Ai fini di una adeguata attività di informazione/formazione, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni previste dalla specifica procedura, provvederà a curare la diffusione del Modello.

8.3 ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE.

La formazione del rimanente personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori Coordinati, Collaboratori a Progetto, Interinali, ecc.), dovrà avvenire sulla base di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

8.4 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E TERZE PARTI.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'OdV, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate (settore acquisti, commerciale, gare, etc.), provvederà a definire un'informativa nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato da Fondazione Maddalena di Canossa.

Fondazione Maddalena di Canossa, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Fondazione Maddalena di Canossa in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, si è creato un sistema disciplinare che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato su proposta dell'OdV dal Presidente del Consiglio Generale attraverso l'Ufficio del Personale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili.

9.1 SANZIONI APPLICABILI AI DIPENDENTI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre Fondazione Maddalena di Canossa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) Licenziamento per giustificato motivo:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01.

e) Licenziamento per giusta causa:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di Fondazione Maddalena di Canossa delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

9.2 SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) **Rimprovero verbale:**

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

b) **Rimprovero scritto:**

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c) **Licenziamento ex art. 2118 c.c.:**

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 e di una gravità tale da esporre Fondazione Maddalena di Canossa ad una situazione oggettivo di pericolo o tale da determinare comunque riflessi negativi per la Fondazione.

d) **Licenziamento per giusta causa:**

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibilità di una concreta applicazione a carico di Fondazione Maddalena di Canossa delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire neppure una prosecuzione provvisoria dello stesso.

9.3 DISCIPLINA APPLICABILE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Al fine di una piena efficacia preventiva del Modello rispetto ai reati indicati dal D. Lgs. 231/01, sono previste misure sanzionatorie anche nei confronti di Collaboratori Esterni che pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Fondazione Maddalena di Canossa e tali soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto per il caso in cui la controparte contrattuale tenga condotte in violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di Fondazione Maddalena di Canossa di chiedere il risarcimento dei danni che le predette condotte cagionino a carico della Fondazione.

In considerazione di quanto sopra copia del Modello deve essere consegnata a Collaboratori Esterni.

10. VERIFICHE DELL'OdV

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- I) Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato preso in considerazione;
- II) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'OdV;
- III) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

L'OdV procede alle Verifiche Ispettive in modo pianificato su tutte le aree rischio reato, attraverso sopralluoghi e attività di analisi di singole procedure gestionali o di intere aree della Fondazione e della sua articolazione.

La frequenza delle Verifiche Ispettive può variare in funzione della complessità dell'area/procedura da verificare o di eventuali criticità emerse nel corso di verifiche precedenti.

A fine anno è responsabilità dell'OdV redigere il Programma di Verifiche Ispettive (PVI) per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo. Gli interventi programmati potranno comunque essere integrati da verifiche addizionali che si rendano necessarie ed opportune, i cui estremi dovranno essere riportati sul PVI.

E' compito del Presidente dell'OdV:

- concordare, ove necessario, le date di effettuazione delle singole verifiche con i responsabili delle aree interessate;
- predisporre il Rapporto di Verifica Ispettiva da cui risultino, oltre alle annotazioni eventualmente richieste dalle previsioni delle singole Parti Speciali in considerazione dell'area di rischio reato interessata, riscontri oggettivi circa 1) le modalità di circolazione delle informazioni; 2) la completezza e la corretta utilizzazione e conservazione dei documenti; 3) il corretto svolgimento delle attività della Fondazione; 4) ogni utile annotazione per una valutazione globale della verifica e per la definizione delle azioni correttive che si rendessero necessarie.

La verifica può essere preceduta da una riunione iniziale tra l'OdV ed il Responsabile dell'area interessata, nella quale discutere i contenuti, i tempi e le modalità della verifica.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'OdV per il Comitato Direttivo di Fondazione Maddalena di Canossa.

11. MODELLO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dall'Assemblea di Fondazione Maddalena di Canossa contestualmente al presente Modello e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia" che Fondazione Maddalena di Canossa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti ed i collaboratori esterni, nonché di tutta la struttura e le sue articolazioni, operanti sul territorio nazionale ed internazionale.

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

I principi contenuti nel Codice Etico, afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività della Fondazione.

12. PARTI SPECIALI

Di seguito riportiamo l'elenco delle parti speciali allegate al presente Modello operativo.

PARTE SPECIALE A: **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (artt. 24 e 25)

PARTE SPECIALE B: **REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO** (art. 25.bis)

PARTE SPECIALE C: **REATI SOCIETARI E IN TEMA DI ABUSO DI MERCATO** (artt. 25-ter e 25-sexies)

PARTE SPECIALE D: **DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-quater)

PARTE SPECIALE E: **REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25-quinquies)

PARTE SPECIALE F: **REATI TRANSNAZIONALI** (art. 10 della legge n. 146 del 16.3.2006).

PARTE SPECIALE G: **REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-septies)

PARTE SPECIALE H: **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (art. 25-octies)

PARTE SPECIALE I: **REATI INFORMATICI** (art. 24-bis)

PARTE SPECIALE J: **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-ter)

PARTE SPECIALE K: **REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO** (art. 25 bis-1)

PARTE SPECIALE L: **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25-novies)

PARTE SPECIALE M: **REATI IN DANNO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA** (art. 25-novies)

PARTE SPECIALE N: **RELATIVA AI REATI AMBIENTALI** (Art. 25 – undecies D.Lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE O: **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01)

PARTE SPECIALE P: **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE** (Art. 25-quaterdecies D.Lgs 231/01)

PARTE SPECIALE Q: **REATI TRIBUTARI** (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01)

PARTE SPECIALI R: **REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO** (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/01)